

## Massima numero 68 del 12 giugno 2019

**Modalità operative per la nomina di RPCT e l'adozione del PTPC per le Unioni di Comuni e le Aziende Pubbliche Servizi alla Persona (ASP).**

**Riferimenti normativi:** art. 32, d.lgs. 267/2000.

**Parole chiave:** Unioni di Comuni - Aziende Pubbliche Servizi alla Persona - adozione PTPC - nomina RPCT - piccoli Comuni - PNA 2016”.

Non sembra compatibile con la normativa di prevenzione della corruzione e di trasparenza la nomina di un unico RPCT e l'adozione di un unico PTPC contenente i rischi e le misure di prevenzione riferite a due enti diversi (Unione di Comuni e ASP).

Nel caso delle Unioni di Comuni ed Aziende Pubbliche Servizi alla Persona, ad avviso dell'Autorità, vanno mantenuti separati, sia pur tra loro coordinati, i rispettivi PTPC.

Le Unioni di Comuni e le Aziende Pubbliche Servizi alla Persona sono altresì tenute a nominare due distinti RPCT.

Modalità operative unitarie in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono state indicate nel PNA 2016, limitatamente a casi specifici, quali, ad esempio, i piccoli Comuni (§ 3.1). Le semplificazioni suggerite nel PNA sono volte, per quanto possibile, a ridurre gli oneri nella predisposizione dei PTPC, senza incidere sull'obbligo di adozione dello stesso previsto dalla legge.